



# Corpo di Polizia Locale

Servizio Sicurezza Stradale – Reparto Motorizzato  
Nucleo Attrezzature Speciali

Venezia, data del protocollo  
ORDINANZA n° (vedi timbro a margine)

**Oggetto:** Ordinanza Dirigenziale – modifica alla viabilità in via Grapputo

## IL VICE COMANDANTE

**Visto** l'esito del sopralluogo dei Vigili del Fuoco in via Grapputo del 14/08/2024, da cui è emerso il pericolo per la pubblica incolumità connessa al transito veicolare data la presenza di fessurazione sull'opera sovraincassata di collegamento di via Villabona con via Grapputo;

**Vista** la relazione del personale della Polizia Locale intervenuto il 14/08/2024;

**Rilevato** di dover dar seguito alle indicazioni dei Vigili del Fuoco, volte a preservare la salvaguardia della privata e pubblica incolumità, in attesa delle operazioni di messa in sicurezza da parte dell'Ente competente;

**Visto** il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

**Visto** l'art. 17 paragrafo "i" Capo 3° dello Statuto del Comune di Venezia;

**Visto** il provvedimento del Sindaco Prot. Gen. 2023/611233 del 22/12/2023;

**Visti** gli artt. 2, 5, 6, 7, 20, 21, 39, 40 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 ("Nuovo Codice della Strada") e ss.mm.ii;

**Visto** il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 ("Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada") e ss.mm.ii.

## ORDINA

**Il divieto di transito in via Grapputo per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t ed impone ai veicoli transitanti sulla sovrastruttura idraulica di collegamento fra via Grapputo e via Villabona di procedere a passo d'uomo.**

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far osservare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

La presente ordinanza ha validità immediata e rimarrà in vigore fintanto che non verrà ripristinata la sicurezza dei luoghi, verrà pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune di Venezia per 15 giorni e verrà pubblicizzata a mezzo stampa locale e sul sito internet del Comune di Venezia ([www.comune.venezia.it](http://www.comune.venezia.it)).

**Il Vice Comandante**  
**Commissario Superiore Cav. Dott. Gianni Franzoi**

